

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONE LAZIO AL CONTRATTO NAZIONALE PER I DIPENDENTI DELLE  
IMPRESSE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESSE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA ED AFFINI**

**TRA**

**CNA COSTRUZIONI LAZIO** rappresentata da Carlo Bellioni e Giordano Rapaccioni;  
**CASABETIGIANI LAZIO** RAPPRESENTATA DA NICHÉLO DE SASSI;  
**FILLEA CGIL ROMA e LAZIO** rappresentata da Benedetto Truppa e Diego Piccoli;

**FILCA CISL LAZIO** rappresentata da Attilio Vallocchia;

**FENEAL UIL LAZIO** rappresentata da Giovanni Agostino Calcagno;  
**CLAAI LAZIO** RAPPRESENTATA DA PAOLO SEBASTE  
**Premesse**

Gli indicatori del settore dell'edilizia per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 hanno fatto registrare aumenti considerevoli, sia per la massa salari che per le ore lavorate. In particolare nel Lazio, tale incremento si è determinato non solo per la misura straordinaria della cessione dei crediti introdotta per i bonus edilizi ed in particolare al Superbonus 110% ma anche per gli appalti pubblici finanziati con i fondi europei del P.N.R.R. ed in particolare per Roma ai fondi giubilari.

Per l'anno 2025 considerate le turbolenze e le incertezze del mercato del settore costruzioni, legate al restringimento dei bonus edilizi, occorre mettere in piedi strumenti di sostegno e di controllo al settore potenziando il ruolo della bilateralità e la contrattazione collettiva del comparto.

In questo contesto, va rafforzata e rilanciata una contrattazione responsabile tra tutte le parti sociali, mettendo al centro il lavoro di qualità.

Il rinnovo del contratto integrativo, oltre a essere elemento qualificante per il sistema delle costruzioni e di tenuta sociale, può essere l'occasione per rilanciare il ruolo della bilateralità. Gli Enti Bilaterali non devono limitarsi al ruolo di mutualità ed assistenza, ma devono diventare sempre di più, veri presidi di legalità. Tale ruolo lo si esercita attraverso l'applicazione delle norme, delle procedure condivise tra le parti sociali, dalla contrattazione nazionale e territoriale, concordando norme di premialità per l'impresa regolari, rafforzando il ruolo della formazione, della sicurezza, ed ampliando avendone la possibilità, l'erogazione di prestazioni sociali per i lavoratori.

Per questo, è necessario costruire una bilateralità con assetti più moderni e soprattutto, con risposte più adeguate ai bisogni attuali e che guardi a una competizione sana del settore, attraverso regole certe, centralità del C.C.N.L. Artigiano e P.M.I e della relativa contrattazione integrativa territoriale, rispetto della legalità e sicurezza. Bisogna intervenire valorizzando e potenziando la Bilateralità, salvaguardandola, utilizzando tutte le informazioni necessarie di cui dispone, partendo dalla verifica degli indici della congruità del costo della manodopera, strumento indispensabile per fare emergere fenomeni distorsivi del settore ed a tutela delle imprese sane e dei lavoratori e per ridurre il fenomeno del dumping contrattuale, che genera concorrenza sleale tra le imprese che rispettano la contrattazione collettiva del comparto.

Le parti ravvisano la necessità di implementare i percorsi formativi, a garanzia della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro attraverso l'Ente di Formazione Edile di Edilcassa (P.F.L), mettendo in comunicazione i fabbisogni formativi di aziende e lavoratori.

È necessario altresì, aumentare la sorveglianza sanitaria, elemento qualificante del nostro sistema bilaterale, elemento richiamato dai contratti Nazionali, utilizzando al meglio le risorse dedicate e provenienti dal Formedil Nazionale.

Sulla base di tali premesse le Organizzazioni Sindacali e Datoriali intendono rafforzare le relazioni sindacali attraverso lo strumento della contrattazione collettiva di comparto e la bilateralità.

## ART. 1) – RELAZIONI SINDACALI

Le parti ritengono centrale la buona gestione delle relazioni sindacali per la valorizzazione dei sistemi bilaterali del comparto e per la crescita e lo sviluppo del settore sul territorio.

A tal fine le parti condividono di incontrarsi periodicamente per discutere delle varie tematiche:

- 1) Andamento settoriale
- 2) Sviluppo delle dinamiche occupazionali del settore
- 3) Orientamento e Formazione
- 4) Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e legalità
- 5) Contrasto al lavoro irregolare ed alla concorrenza sleale
- 6) Qualificazione della Rappresentanza ai fini istituzionali, rapporto con la Pubblica Amministrazione

## ART 2) RAPPORTO CON GLI ENTI

Le parti ritengono necessaria la costituzione di tavoli permanenti con gli organismi deputati alla verifica ed al controllo delle condizioni di regolarità occupazione e di sicurezza sul lavoro. A tal fine le parti si attiveranno congiuntamente per richiedere la formazione di tavoli permanenti con INPS, ITL, ASL e Prefetture.

## ART. 3) ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

L' E.V.R. sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Le parti stabiliscono che per la Regione Lazio l'EVR eventualmente erogabile decorre dal 1 gennaio di ogni anno.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti 5 (cinque) indicatori:

- 1) Numero lavoratori iscritti alla Edilcassa
- 2) Monte salari denunciato alla Edilcassa
- 3) Ore denunciate in Edilcassa
- 4) Numero imprese iscritte in Edilcassa
- 5) Incremento degli attestati di congruità emessi da Edilcassa verificati anno su anno

La misura dell'E.V.R. è stabilita nel 4% dei minimi in vigore dal 1° Luglio 2023.

Le parti sociali provvederanno al raffronto dei parametri territoriali effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini della determinazione dell'E.V.R., qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri positivo, l'E.V.R. riconosciuto ai lavoratori sarà pari al 20%; nell'ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri positivi, l'E.V.R. riconosciuto sarà pari al 30%; nel caso di tre indicatori positivi l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 60%; nell'ipotesi in cui quattro parametri risultassero positivi l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura dell'80%; nel caso di totalità degli indicatori positivi l'E.V.R. sarà riconosciuto al 100%.

1. Parametro Positivo 20% E.V.R.
2. Parametri Positivi 30% E.V.R.



3. Parametri Positivi 60% E.V.R.
4. Parametri Positivi 80% E.V.R.
5. Parametri Positivi 100% E.V.R.

La verifica degli indicatori sarà effettuata entro il 31 Marzo di ogni anno.

#### Livello aziendale

Determinata la percentuale a livello territoriale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:

- 1) Ore denunciate in Edilcassa
- 2) Volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge

Nel calcolo dell'E.V.R. dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Edilcassa sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.

Qualora i suddetti parametri risultino:

- a) Entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. defiscalizzato nella misura stabilita a livello territoriale, secondo i criteri sopra esposti.
- b) Entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'E.V.R. non sarà erogato.
- c) Solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda erogherà l'E.V.R. nella misura del 50% dell'importo determinato a livello territoriale.

Nei casi b) e c) l'impresa attiverà la seguente procedura

- 1) L'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione Territoriale datoriale di riferimento e alla Edilcassa, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite.
- 2) La suddetta Associazione informerà le Organizzazioni Territoriali e se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente alle ore denunciate.


#### Imprese di nuova costituzione

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'E.V.R. nella misura prevista dalla contrattazione territoriale vigente, senza disporre quindi di misurazioni. È evidente che in tal caso, l'E.V.R. non sarà mai detassabile.

Negli anni successivi al primo, ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'Erogazione dell'E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Per gli impiegati l'erogazione dell'E.V.R. potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several initials on the right.

L'erogazione dell'E.V.R. sarà verificata dalla EDILCASSA anche ai fini della regolarità contributiva di ogni azienda per l'ottenimento del DURC e per la premialità contributiva prevista dal presente C.I.R., in via sperimentale per 36 mesi, mediante il controllo delle buste paga, attraverso apposito sistema informatico/digitale predisposto dall' Edilcassa del Lazio.

Le parti riprendendo quanto previsto dal C.C.N.L. convengono che l'E.V.R. sia tassato con l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente in quanto trattasi di "incrementi di risultato, di ammontare variabile, raggiunti a livello territoriale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188 "così come previsto dall'art. 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 come modificato dall'art. 1 commi 160 e ss. della legge 232/2016.

#### **Art. 4) MENSA E TRASPORTO**

Fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto in ciascun'impresa e quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale, l'impresa provvederà all'istituzione di un servizio mensa.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente verbale sarà corrisposta agli operai (ivi compresi gli addetti calcestruzzo) un'indennità sostitutiva per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo per esigenze tecnico organizzative dell'impresa.

Per le indennità di mensa e trasporto (urbano ed extraurbano) si prevede un'armonizzazione dei trattamenti rispetto alla contrattazione collettiva provinciale di settore sottoscritte dalle OO.SS firmatarie del presente contratto.

Il rimborso spese non è dovuto nel caso in cui l'azienda provveda al trasporto dei lavoratori con mezzi propri ovvero quando il lavoratore non intenda avvalersene sebbene disponibile.

A tal fine le parti a seguito del rinnovo dei Contratti Integrativi Provinciali dell'industria si incontreranno per formalizzare gli aumenti da corrispondere.

A partire dal 01 Ottobre 2024 saranno applicate le quote economiche orarie relative all' indennità mensa e trasporto delle singole Province con le modalità sotto evidenziate nelle TABELLE RETRIBUTIVE ALLEGATE.

#### **ART 5) RLST**

Le Parti Sociali ritengono necessario che:

- o venga rafforzata la presenza ed il ruolo dei RLST, in un settore fortemente esposto a rischio come quello delle costruzioni;
- o il costante monitoraggio e verifica del rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei cantieri, per l'efficace realizzazione di attività di prevenzione dei rischi, per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- o venga garantita un'adeguata copertura economica ai RLST, in linea con il sistema regionale dei RLST attraverso l'Associazione Prevenzione e Sicurezza dei Lavoratori delle Costruzioni Regionale (in breve PLSC), che si realizza attraverso un contributo pari allo 0,30% a carico di tutte le aziende e comunque con un importo minimo di 150.000, 00 euro (con l'eccezione prevista nel paragrafo "Premialità Contributiva "). Le imprese,

 4



nel cui ambito sia stato eletto un RLS -formato presso gli EE.BB del settore, devono comunicare alla Edilcassa del Lazio il nominativo del RLS aziendale. Tale informativa dovrà essere resa al momento dell'elezione o della sostituzione del RLS, attraverso l'invio del verbale dell'elezioni e della copia della comunicazione inviata all'INAIL ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Edilcassa del Lazio trasmetterà alla PFL l'elenco delle imprese nel cui ambito sia stato eletto il RLS aziendale con il relativo verbale-d'elezione. L'impresa dovrà comunicare alla Edilcassa, all'atto dell'iscrizione o di riattivazione, qualora sospesa, la presenza o meno del RLS aziendale attraverso l'invio della copia della comunicazione inoltrata all'INAIL ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché gli attestati di avvenuta formazione ai sensi dell'art.37 del TU.

Al fine di individuare i datori di lavoro soggetti all'obbligo contributivo di cui sopra, le imprese, in occasione della denuncia contributiva mensile alla Edilcassa del Lazio, dovranno inviare la documentazione di cui sopra relativa all'eventuale presenza del RLS aziendale.

Analoga comunicazione sarà inoltrata anche alla PFL affinché provveda da un lato a comunicare alle imprese interessate i riferimenti utili all'utilizzo del RLST e dall'altro ad aggiornare l'anagrafe degli RLST ai fini di quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali e di legge.

#### Art. 5.1 Scopi ed attribuzioni

Le Parti Sociali sottolineano che:

- o le attribuzioni dell'RLST sono quelle previste dall'art. 50 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
- o non è possibile, in alcun modo, svolgere altre attività che non siano quelle disposte dalla legge o dal CCNL, di proselitismo, di propaganda, così come non possono promuovere assemblee o proporre rivendicazioni.

Possono invece partecipare ad assemblee riguardanti argomenti inerenti la salute, la sicurezza e l'ambiente di lavoro.

#### Art. 5.2 - Ambito di attività

Le Parti Sociali si danno atto che l'RLST esercita le proprie attribuzioni esclusivamente nel territorio della Regione Lazio con riferimento alle sole imprese o unità produttive nelle quali non sia stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS).

Gli RLST saranno designati rispettivamente dalle segreterie di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e comunicati dalla PSLC alla PFL. Il RLST decade dall'incarico in caso di iniziative ed attività non connesse alla propria funzione o per violazione del segreto industriale di notizie o documenti che abbiano ricevuto nello svolgimento del proprio incarico, ovvero, abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per gli altri soprattutto in ordine al proselitismo volto a favore dell'Organizzazione sindacale che lo ha designato.

#### Art. 5.3 - Formazione

Gli RLST devono ricevere una prima formazione sufficiente ed adeguata, in materia di sicurezza e salute, con riferimento alle funzioni per essi previste da realizzarsi presso l'Ente di formazione della Edilcassa del Lazio (PFL) come previsto dalla contrattazione di settore e dalla normativa vigente.

#### Art 5.4 - Svolgimento dell'attività dell'RLST

Le visite nei cantieri verranno espressamente gestite e coordinate dall'Associazione Regionale PSLC (Associazione Prevenzione e Sicurezza dei Lavoratori delle Costruzioni).

Le richieste avanzate dalle imprese alla PFL, pertanto, saranno inoltrate alla suddetta Associazione.

L'impresa, informata dalla PSLC della visita, dovrà garantire la presenza del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) che affiancherà gli RLST nell'esame dell'ambiente di lavoro.

Gli RLST saranno forniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla PSLC da esibire all'accesso nei cantieri, e dotati di tutti i sistemi di protezione individuali previsti per legge.

Della visita ai luoghi di lavoro e degli interventi a fini di consultazione preventiva è redatto verbale, copia del quale contestualmente rilasciato all'impresa. I verbali delle visite tecniche saranno conservati presso la PSLC ed inoltrati dalla stessa Associazione alla PFL.

Qualsiasi divergenza con l'impresa deve essere annotata sul verbale.

I lavoratori e/o le aziende possono richiedere l'intervento degli RLST sulle materie di salute e sicurezza.

Le parti condividono che i RLST debbano svolgere attività di informazione e stimolo per una corretta e qualificata applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

I RLST invieranno ogni 3 mesi a PFL i report delle attività effettuate per consentire alla parti firmatarie il corretto monitoraggio delle attività.

#### **ART 6) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

Le aziende nelle quali i lavoratori, eleggono o designano il rappresentante per la sicurezza interno all'azienda, saranno esonerate dal versamento per una percentuale pari a 0,30 %.

Per beneficiare dell'esonero contributivo l'azienda dovrà inviare ad Edicassa Lazio i seguenti documenti

- Verbale di elezione RLS aziendale
- Copia attestato corso formazione per RLS, svolto ai sensi dell'art. 37 D.lgs. 81/2008
- Comunicazione all'Inail del RLS aziendale secondo il D.lgs. 106/09

Le imprese dovranno trasmettere tale documentazione entro il 30 Settembre di ogni anno. In assenza non usufruiranno del beneficio della decontribuzione.

#### **ART 7) OSSERVATORIO LEGALITA'**

Le parti condividono l'istituzione dell'Osservatorio legalità per contrastare il lavoro irregolare nel comparto edile.

Compiti dell'Osservatorio saranno i seguenti:

- Predisposizione di iniziative congiunte con Ispettorato del Lavoro, Inps, Inail per sensibilizzare le imprese alla corretta applicazione del CCNL di comparto ed alla regolarità dei versamenti contributivi.
- Realizzazione di un monitoraggio costante ed attento del settore attraverso i dati e le informazioni a disposizione della Edilcassa Lazio volto ad individuare eventuali situazioni anomale, in particolare nelle denunce delle ore lavorate dai dipendenti e la verifica degli attestati di congruità.

Le attività di report dei dati andranno comunicate alle parti sociali firmatarie del presente contratto integrativo per consentire un corretto monitoraggio.

#### **ART 8) LIBRETTO FORMATIVO E/O CARTA IDENTITA' PROFESSIONALE EDILIZIA (Cipe)**

Le parti intendono avviare un percorso teso all'introduzione del libretto formativo da parte di PFL, dove viene registrata l'attività formativa del lavoratore, compresi i corsi sulla sicurezza e gli attestati o patentini relativi per l'utilizzo dell'attrezzatura di cantiere.







Le parti intendono recepire altresì le disposizioni dell'accordo del 4.5.2022 in materia di Carta identità professionale edile ritenendola lo strumento di sostegno ai percorsi formativi e professionalizzanti e di garanzia della sicurezza e regolarità.

Le parti intendono ricontrarsi all'attivazione del Cipe come previsto nell'ultimo rinnovo del 4.5.2022, al fine di convenire sulla gestione dello strumento da parte di Edilcassa.

#### **ART 9) FONDO TERRITORIALE PER LA FORMAZIONE E INCREMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI**

A valere sul fondo sopra indicato, in attuazione del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e P.M.I. industriali dell'Edilizia sottoscritto in data 4 Maggio 2022, vengono attivate le seguenti decontribuzioni/incentivi a favore dei datori di lavoro:

- a) incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Edilcassa del Lazio previo svolgimento, (attraverso gli Enti bilaterali del settore) da parte del lavoratore, di un corso di formazione professionalizzante incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN) o promosso dalla P.F.L. Prevenzione Formazione Lazio, non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'importo dell'incentivo è determinato sulla base della durata del Corso di formazione professionalizzante, come di seguito descritto:
- corso di durata fino ad 8 ore: euro 150;
  - corso di durata compreso tra 9 ore e 40 ore: euro 350;
  - corso di durata superiore a 40 ore: euro 500.

A tale incentivo è destinato il 60% delle risorse del Fondo.

- b) incentivo riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Edilcassa del Lazio, nel caso in cui l'impresa denunci presso la stessa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali pari o superiori a 5. La Edilcassa del Lazio è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero di operai iscritto, la Edilcassa del Lazio competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1° livello. Le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno aver riconosciuto l'incentivo in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello, fermo restando che le imprese con un solo operaio in organico potranno vedersi riconosciuto l'incentivo solo qualora l'operaio medesimo non sia inquadrato al 1° livello.

Laddove previsto nel C.C.N.L., la contrattazione territoriale di 2° livello potrà prevedere meccanismi premiali migliorativi.

L'importo degli incentivi, riconosciuto, una volta l'anno (per anno edile) a ciascun datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 3, sarà determinato come segue:

- € 40 per ogni operaio di 2° livello in organico;
- € 45 per ogni operaio di 3° livello in organico;

7

- € 50 per ogni operaio di 4° livello in organico.  
A tale incentivo è destinato il 30% delle risorse del Fondo.
  - c) un "buono formazione" pari ad euro 100 per ciascun operaio, riconosciuto dalla Edilcassa del Lazio, da utilizzare per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzanti non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN), esclusivamente nei seguenti casi:
    - qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall'impresa non fosse erogato, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'Impresa medesima, dalla Edilcassa del Lazio cui è iscritto l'operaio, bensì da altra Scuola Edile/Ente Unificato della medesima Regione o comunque di un territorio limitrofo;
    - qualora il Corso di formazione professionalizzante scelto dall'impresa, erogato dalla Edilcassa del Lazio presso cui la è iscritto l'operaio, rientrasse tra quelli a pagamento previsti eventualmente del CFN.
- Il "buono formazione" deve essere utilizzato entro 60 giorni dal riconoscimento dello stesso da parte della Edilcassa del Lazio cui è iscritto l'operaio. Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di presentare alla Edilcassa del Lazio l'attestato formativo entro 30 giorni dalla fine del corso.
- A tale prestazione è destinato il 10% delle risorse del Fondo.

A Ciascuna delle suddette prestazioni sarà riconosciuta nel limite delle risorse a tal fine a disposizione del Fondo, come individuate dalle percentuali sopra richiamate.


I termini applicativi di tali prestazioni sono previsti nel regolamento del fondo stesso, contenuto nel C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e P.M.I. industriali dell'Edilizia.

#### **ART. 10) MASTRO FORMATORE ARTIGIANO**

Le parti concordano di elevare le competenze di settore con il riconoscimento della figura del Mastro Formatore Artigiano, recependo accordo del 4.5.2022 e dando attuazione al riconoscimento del titolo volontario di Mastro Formatore Artigiano. Le relative modalità saranno emanate da C.N.C.E. e sarà Edilcassa ad effettuare le istruttorie, in coerenza con i requisiti previsti dal C.C.N.L. del 4 Maggio 2022.

Il titolare artigiano e/o i soci di aziende artigiane e collaboratori familiari, possono volontariamente accedere alla qualifica di MFA se in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) iscrizione all'albo delle imprese artigiane come imprenditore edile, in qualunque delle diverse forme giuridiche consentite, per un periodo di almeno 15 anni continuativi, riducibili alla metà nel caso di possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materie di indirizzo tecnico pertinente;
- 2) essere in possesso degli attestati di frequenza dei corsi obbligatori sulla sicurezza svolti presso il sistema bilaterale edile e/o enti di formazione accreditati sulle materie oggetto dell'eventuale formazione aziendale (es: ponteggi, gru, movimenti terra, ecc.) aggiornati secondo quanto definito dalla normativa vigente dedicata;
- 3) essere datore di lavoro da almeno 3 anni con in forza, al momento della richiesta, almeno 1 dipendente con qualifica non inferiore al O3 e applicare il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e P.M.I. industriali dell'Edilizia
- 4) essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in possesso del DURC di regolarità contributiva (Dol) e dei requisiti previsti per l'accesso ai benefici ex. art. 29 L. n. 341/95;
- 5) essere in regola con l'ultimo certificato sulla congruità, qualora sia stato richiesto ai sensi di legge;





6) di avere adeguata capacità tecnico-finanziaria-organizzativa

La Formazione erogata dal MFA è formalmente riconosciuta nel processo di formazione pratica erogata ai propri dipendenti, anche apprendisti; in merito all'addestramento pratico dei corsi obbligatori erogati dagli enti bilaterali di settore, il MFA potrà apportare il proprio contributo formativo pratico in coordinamento con gli stessi.

L'istruttoria per la qualifica di MFA sarà in capo alla Cassa Edile/Edilcassa presso la quale l'impresa è iscritta attraverso la verifica della certificazione per il riconoscimento dei requisiti definiti contrattualmente; la Cassa Edile/Edilcassa trasmetterà, laddove positiva, l'istruttoria al Formedil, che redigerà e aggiornerà un elenco dei MFA, al fine di costituire una banca dati nazionale dei Mastri formatori Artigiani edili; tale elenco sarà trasmesso semestralmente alle Scuole-Cpt territoriali di riferimento.

Con cadenza triennale, l'Ente paritetico territoriale, organizzerà, per i MFA, un corso di 4 ore per l'aggiornamento normativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro la cui frequenza sarà requisito indispensabile per il mantenimento dell'iscrizione in aggiunta ai corsi già previsti per legge. Il corso concorrerà all'aggiornamento obbligatorio nel caso il MFA ricopra il ruolo di RSPP.

Nel caso il MFA abbia partecipato alla formazione pratica dei propri dipendenti all'interno del corso stesso e la scuola edile/ente unificato territoriale certifichi la capacità di eseguire in autonomia le opere riferibili alle materie del corso effettuato, attraverso la verifica finale per l'attestazione, il passaggio al livello superiore sarà riconosciuto entro 90 giorni dal termine del corso.

Al verificarsi di tale situazione è riconosciuto, per il periodo intercorrente l'assegnazione della qualifica e un massimo di 18 mesi dal termine del corso, una riduzione del contributo alla formazione che l'impresa è tenuta a versare alla Cassa Edile/Edilcassa a cui è iscritta. Le parti sociali sottoscrittrici della presente intesa stabiliranno entro 12 mesi la riduzione di tale contribuzione.

L'attestazione della formazione pratica del MFA, nel caso sia stata eseguita nel percorso formativo dei propri dipendenti, sarà evidenziata nella Carta di Identità Professionale del lavoratore Edile (CIPE).

Le parti condividono altresì che, a seguito del processo di aggiornamento dei profili professionali e dei fabbisogni formativi si dovrà aver cura, nella conseguente programmazione e realizzazione delle attività formative sul territorio, che venga individuato ruolo e spazio anche per la figura del MFA.

#### **ART. 11) GESTIONE NUOVE PRESTAZIONI**

Il C.C.N.L. stabilisce un contributo Edilcassa Lazio pari al 2,25% e così ripartito:

1,05% prestazioni alle imprese

0,75% per la gestione ed il personale dell'Edilcassa del Lazio

0,45% per prestazioni contrattuali destinate ai lavoratori

Eventuali avanzi di esercizio andranno ad alimentare i fondi di riserva appositamente costituiti.

1-Fondo di riserva per le prestazioni extracontrattuali (avanzi di gestione dello 0,45%)

2-Fondo di riserva per le prestazioni alle imprese (avanzi di gestione dello 1,05%)

3-Fondo di riserva per la gestione ed il personale dell'Edilcassa del Lazio (avanzi di gestione dello 0,75%)

#### **ART.12) PRESTAZIONI ALLE IMPRESE E PREMIALITA'**

Al fine di contrastare il lavoro irregolare ed il dumping contrattuale e favorire quindi il lavoro di qualità e le imprese virtuose in regola con le norme contrattuali, le procedure previste dalla CNCE, l'applicazione del DM 143 del 25.06.2021, e le norme in materia di formazione e sicurezza, all'interno dell'aliquota del contributo destinato alle imprese pari allo 1,05 % e in ottemperanza da quanto sottoscritto nei CCNL di settore e nell'Accordo del 19 luglio 2021 " Bilancio tipo Cassa Edili " le Parti Sociali dell'EDILCASSA del Lazio stabiliscono di istituire il **Fondo di premialità all'impresa.**

Tale fondo sarà finanziato, nel rispetto prioritario della verifica dei parametri di efficientamento dell'Ente: 0,75% (gestione), 0,45%, (prestazioni lavoratori), 1,05% (prestazioni imprese), attraverso l'aliquota prevista per le imprese dello 1,05% decurtata del rimborso alle imprese per malattia e infortunio: tali rimborsi devono essere verificati attraverso il controllo del certificato medico e della busta paga quietanzata.

Per poter accedere alla premialità le aziende devono:

- Avere un'anzianità di iscrizione alla Edilcassa del Lazio di almeno 12 mesi;
- Avere una regolarità delle denunce e dei versamenti effettuati relativi al periodo di calcolo della premialità riconosciuta con un numero di ore per singolo dipendente non inferiore alle ore disponibili nel mese di riferimento, così come previsto dalle procedure comunicate dalla CNCE.
- Avere richiesto ed espletato almeno una visita nei cantieri aziendali, nell'anno in corso, tramite la PFL, Prevenzione Formazione Lazio;
- Aver effettuato i corsi di primo ingresso in cantiere presso la PFL;
- Dimostrare di avere un RLS regolarmente eletto che ha svolto i corsi presso la PFL o di aver designato un RLST tra quelli operanti all'interno della P.S.L.C.
- Essere in regola con l'erogazione dell'EVR.


Le Parti Sociali entro il 31 dicembre di ogni anno, si riuniranno al fine di ratificare la quota economica a disposizione da imputare al Fondo Premialità.

La premialità sarà riconosciuta dalla Edilcassa del Lazio alle imprese ancora in forza alla data di erogazione del premio nell'anno successivo di competenza.

La regolarità delle imprese beneficiarie del rimborso contributivo (la cui posizione in Edilcassa del Lazio non dovrà risultare sospesa o cessata) dovrà essere riscontrata nei periodi di riferimento e permanere per tutta la durata della concessione del beneficio. L'eventuale Irregolarità che si dovesse determinare nel corso del periodo di concessione del beneficio determinerà la cessazione del beneficio stesso.

Lo sgravio contributivo avverrà sotto forma di rimborso trimestrale da parte dell'Edilcassa del Lazio.

Il rimborso da operare sulle denunce, non riguarda il versamento di quanto accantonato dalle imprese a titolo di Gratifica Natalizia e Ferie (GNF) e di quanto dovuto per la contribuzione APE.

 10



Le rateizzazioni ed i piani di rientro legali rateizzati nel periodo di riferimento non consentono l'accesso alla premialità contributiva.

La premialità contributiva, verrà calcolata sulla base dei parametri aziendali relativi al triennio edile e verrà determinata con specifico accordo annuale stipulato tra le parti sociali.

### ART. 13) PRESTAZIONI LAVORATORI

Si ritiene fondamentale sostenere le lavoratrici, i lavoratori e le loro famiglie attraverso un impegno economico che possa essere di supporto all'erosione che il salario reale a seguito dell'inflazione ha drasticamente subito negli ultimi anni.

Per raggiungere questo obiettivo è stato già approvato dalle Parti Sociali un nomenclatore di prestazioni straordinarie, che risulta allegato al presente accordo e ne forma parte integrante, e che saranno garantite dalla contribuzione dello 0,45%. Nel caso la quota economica prevista nel bilancio annuale non trovasse capienza, eventuali quote economiche eccedenti saranno prelevate dal Fondo Figas.

Oltre alle prestazioni di cui sopra, sarà garantita ai lavoratori, attraverso l'utilizzo dei CAAF delle OO.SS. sottoscrittrici del presente contratto, l'assistenza gratuita per gli adempimenti fiscali previsti legati al rapporto di lavoro.

#### TABELLE-RETRIBUTIVE VALIDITA' dal 1° Ottobre 2024

##### ROMA

| OPERAI  |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Elementi minimi della retribuzione</u>                     | op 4 liv     | op 3 liv     | op 2 liv     | op 1 liv     |
| minimo contrattuale   | 7,98         | 7,42         | 6,67         | 5,71         |
| indennità contingenza   | 3,01         | 2,99         | 2,98         | 2,96         |
| ex E.E.T /I.T.S   | 1,58         | 1,47         | 1,32         | 1,15         |
| EDR   | 0,06         | 0,06         | 0,06         | 0,06         |
| <b>TOTALE A</b>   | <b>12,63</b> | <b>11,94</b> | <b>11,03</b> | <b>9,88</b>  |
| accantonamento Edilcassa: gratifica Natalizia e ferie (18,5%) | <b>2,33</b>  | <b>2,20</b>  | <b>2,04</b>  | <b>1,82</b>  |
| festività residue, permessi e riposi (4,95%)                  | <b>0,62</b>  | <b>0,59</b>  | <b>0,54</b>  | <b>0,48</b>  |
| <b>TOTALE B</b>   | <b>15,58</b> | <b>14,73</b> | <b>13,61</b> | <b>12,18</b> |

| IMPIEGATI                                 |                |                |                |                |                |                |               |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <u>Elementi minimi della retribuzione</u> | 7 liv          | 6 liv          | 5 liv          | 4 liv          | 3 liv          | 2 liv          | 1 liv         |
| Paga base                                 | 1.993,46       | 1.777,08       | 1.481,04       | 1.380,98       | 1.283,72       | 1.153,65       | 987,30        |
| Ex indennità contingenza                  | 534,28         | 529,12         | 522,99         | 520,12         | 517,85         | 515,27         | 512,58        |
| EDR                                       | 10,33          | 10,33          | 10,33          | 10,33          | 10,33          | 10,33          | 10,33         |
| Indennità di funzione                     | 140,00         |                |                |                |                |                |               |
| Premio produzione                         | 405,27         | 365,31         | 307,23         | 281,32         | 260,95         | 233,89         | 203,09        |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>3023,34</b> | <b>2681,84</b> | <b>2321,59</b> | <b>2192,75</b> | <b>2072,85</b> | <b>1913,14</b> | <b>1714,2</b> |

MENSA OPERAI: 0,72 - TRASPORTO OPERAI: 0,25  
 MENSA IMPIEGATI: 5,60 – TRASPORTO IMPIEGATI 2,00

VITERBO

| OPERAI  |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Elementi minimi della retribuzione</u>                     | op 4 liv     | op 3 liv     | op 2 liv     | op 1 liv     |
| minimo contrattuale   | 7,98         | 7,42         | 6,67         | 5,71         |
| indennità contingenza   | 3,01         | 2,99         | 2,98         | 2,96         |
| ex E.E.T /I.T.S   | 1,58         | 1,47         | 1,32         | 1,15         |
| EDR   | 0,06         | 0,06         | 0,06         | 0,06         |
| <b>TOTALE A</b>   | <b>12,63</b> | <b>11,94</b> | <b>11,03</b> | <b>9,88</b>  |
| accantonamento Edilcassa: gratifica Natalizia e ferie (18,5%) | <b>2,33</b>  | <b>2,20</b>  | <b>2,04</b>  | <b>1,82</b>  |
| festività residue, permessi e riposi (4,95%)                  | <b>0,62</b>  | <b>0,59</b>  | <b>0,54</b>  | <b>0,48</b>  |
| <b>TOTALE B</b>   | <b>15,58</b> | <b>14,73</b> | <b>13,61</b> | <b>12,18</b> |

| <u>Elementi minimi della retribuzione</u> | 7 liv          | 6 liv          | 5 liv          | 4 liv          | 3 liv          | 2 liv          | 1 liv          |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Paga base                                 | 1.993,46       | 1.777,08       | 1.481,04       | 1.380,98       | 1.283,72       | 1.153,65       | 987,30         |
| Ex indennità contingenza                  | 534,28         | 529,12         | 522,99         | 520,12         | 517,85         | 515,27         | 512,58         |
| EDR                                       | 10,33          | 10,33          | 10,33          | 10,33          | 10,33          | 10,33          | 10,33          |
| Indennità di funzione                     | 140,00         |                |                |                |                |                |                |
| Premio produzione                         | 384,42         | 345,89         | 287,44         | 257,97         | 240,91         | 216,36         | 189,25         |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>2678,07</b> | <b>2662,42</b> | <b>2301,80</b> | <b>2169,40</b> | <b>2052,81</b> | <b>1895,61</b> | <b>1699,46</b> |

MENSA OPERAI: 0,95 – TRASPORTO OPERAI: 0,36  
 MENSA IMPIEGATI: 7,60 - TRASPORTO IMPIEGATI 2,88

FROSINONE

| OPERAI  |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Elementi minimi della retribuzione</u>                     | op 4 liv     | op 3 liv     | op 2 liv     | op 1 liv     |
| minimo contrattuale   | 7,98         | 7,42         | 6,67         | 5,71         |
| indennità contingenza   | 3,01         | 2,99         | 2,98         | 2,96         |
| ex E.E.T /I.T.S   | 1,58         | 1,47         | 1,32         | 1,15         |
| EDR   | 0,06         | 0,06         | 0,06         | 0,06         |
| <b>TOTALE A</b>   | <b>12,63</b> | <b>11,94</b> | <b>11,03</b> | <b>9,88</b>  |
| accantonamento Edilcassa: gratifica Natalizia e ferie (18,5%) | <b>2,33</b>  | <b>2,20</b>  | <b>2,04</b>  | <b>1,82</b>  |
| festività residue, permessi e riposi (4,95%)                  | <b>0,62</b>  | <b>0,59</b>  | <b>0,54</b>  | <b>0,48</b>  |
| <b>TOTALE B</b>   | <b>15,58</b> | <b>14,73</b> | <b>13,61</b> | <b>12,18</b> |



| IMPIEGATI                                 |                |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Elementi minimi della retribuzione</u> | 7 liv          | 6 liv          | 5 liv          | 4 liv          | 3 liv          | 2 liv          | 1 liv          |
| Paga base                                 | 1.993,46       | 1.777,08       | 1.481,04       | 1.380,98       | 1.283,72       | 1.153,65       | 987,30         |
| Ex indennità contingenza                  | 534,28         | 529,12         | 522,92         | 520,12         | 517,85         | 515,27         | 512,58         |
| EDR                                       | 10,33          | 10,33          | 10,33          | 10,33          | 10,33          | 10,33          | 10,33          |
| Indennità di funzione                     | 140,00         |                |                |                |                |                |                |
| Premio produzione                         | 376,57         | 340,11         | 286,23         | 261,86         | 242,75         | 217,79         | 189,09         |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>3054,64</b> | <b>2656,64</b> | <b>2300,51</b> | <b>2173,29</b> | <b>2054,65</b> | <b>1897,04</b> | <b>1699,30</b> |

MENSA OPERAI: 0,75 – TRASPORTO OPERAI: 0,20  
MENSA IMPIEGATI 6,00 – TRASPORTO IMPIEGATI: 1,60

**LATINA**

| OPERAI  |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Elementi minimi della retribuzione</u>                     | op 4 liv     | op 3 liv     | op 2 liv     | op 1 liv     |
| minimo contrattuale   | 7,98         | 7,42         | 6,67         | 5,71         |
| indennità contingenza   | 3,01         | 2,99         | 2,98         | 2,96         |
| ex E.E.T /I.T.S   | 1,58         | 1,47         | 1,32         | 1,15         |
| EDR   | 0,06         | 0,06         | 0,06         | 0,06         |
| <b>TOTALE A</b>   | <b>12,63</b> | <b>11,94</b> | <b>11,03</b> | <b>9,88</b>  |
| accantonamento Edilcassa: gratifica Natalizia e ferie (18,5%) | 2,33         | 2,20         | 2,04         | 1,82         |
| festività residue, permessi e riposi (4,95%)                  | 0,62         | 0,59         | 0,54         | 0,48         |
| <b>TOTALE B</b>   | <b>15,58</b> | <b>14,73</b> | <b>13,61</b> | <b>12,18</b> |

| IMPIEGATI                                 |                |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Elementi minimi della retribuzione</u> | 7 liv          | 6 liv          | 5 liv          | 4 liv          | 3 liv          | 2 liv          | 1 liv          |
| Paga base                                 | 1.993,46       | 1.777,08       | 1.481,04       | 1.380,98       | 1.283,72       | 1.153,65       | 987,30         |
| Ex indennità contingenza                  | 534,28         | 529,12         | 522,99         | 520,12         | 517,85         | 515,27         | 512,58         |
| EDR                                       | 10,33          | 10,33          | 10,33          | 10,33          | 10,33          | 10,33          | 10,33          |
| Indennità di funzione                     | 140            |                |                |                |                |                |                |
| Premio produzione                         | 376,57         | 340,11         | 286,23         | 273,34         | 254,31         | 228,36         | 198,95         |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>3054,64</b> | <b>2656,64</b> | <b>2300,59</b> | <b>2184,77</b> | <b>2066,21</b> | <b>1907,61</b> | <b>1709,13</b> |

MENSA OPERAI: 0,90 - TRASPORTO OPERAI: 0,20

MENSA IMPIEGATI: 7,20 <sup>TRASPORTO</sup> - ~~MENSA~~ IMPIEGATI 1,60

**RIETI**

| OPERAI  |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Elementi minimi della retribuzione                            | op 4 liv     | op 3 liv     | op 2 liv     | op 1 liv     |
| minimo contrattuale   | 7,98         | 7,42         | 6,67         | 5,71         |
| indennità contingenza   | 3,01         | 2,99         | 2,98         | 2,96         |
| ex E.E.T /I.T.S   | 1,58         | 1,47         | 1,32         | 1,15         |
| EDR   | 0,06         | 0,06         | 0,06         | 0,06         |
| <b>TOTALE A</b>   | <b>12,62</b> | <b>11,94</b> | <b>11,03</b> | <b>9,88</b>  |
| accantonamento Edilcassa: gratifica Natalizia e ferie (18,5%) | <b>2,33</b>  | <b>2,20</b>  | <b>2,03</b>  | <b>1,82</b>  |
| festività residue, permessi e riposi (4,95%)                  | <b>0,62</b>  | <b>0,59</b>  | <b>0,54</b>  | <b>0,48</b>  |
| <b>TOTALE B</b>   | <b>15,58</b> | <b>14,73</b> | <b>13,61</b> | <b>12,18</b> |

| IMPIEGATI                          |                |                |                |                |                |               |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Elementi minimi della retribuzione | 7 liv          | 6 liv          | 5 liv          | 4 liv          | 3 liv          | 2 liv         | 1 liv          |
| Paga base                          | 1.993,46       | 1.777,08       | 1.481,04       | 1.380,98       | 1.283,72       | 1.153,65      | 987,30         |
| Ex indennità contingenza           | 534,28         | 529,12         | 522,99         | 520,12         | 517,85         | 515,27        | 512,58         |
| EDR                                | 10,33          | 10,33          | 10,33          | 10,33          | 10,33          | 10,33         | 10,33          |
| Indennità di funzione              | 140,00         |                |                |                |                |               |                |
| Premio produzione                  | 376,57         | 340,11         | 286,23         | 256,04         | 238,74         | 216,25        | 185,11         |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>3054,64</b> | <b>2656,64</b> | <b>2300,59</b> | <b>2167,47</b> | <b>2050,64</b> | <b>1895,5</b> | <b>1695,32</b> |

MENSA OPERAI: 0,88 - TRASPORTO OPERAI: 0,30

MENSA IMPIEGATI: 7,04 - TRASPORTO IMPIEGATI: 1,60



## ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Con il rinnovo del C.I.R. dell'edilizia nel Lazio, le Parti Sociali intendono rafforzare il sistema degli Enti Bilaterali del settore anche attraverso un percorso di omogenizzazione delle aliquote contributive e delle prestazioni assistenziali a lavoratori ed alle imprese oggi in essere.

È intenzione delle parti avviare un processo di armonizzazione per la contribuzione destinata all'Ente territoriale formazione e sicurezza (PFL), secondo quanto stabilito da C.C.N.L. del 4.5.2022.

A tale fine le parti condividono che l'armonizzazione debba avvenire garantendo per le imprese iscritte ad Edilcassa Lazio le condizioni tese a non creare dumping tra i diversi sistemi contrattuali.

### CONTRIBUZIONE EDILCASSA LAZIO

#### ROMA

| DESCRIZIONE CONTRIBUTO      | Contributo totale | Quota lavoratore | Quota impresa |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| APE                         | 2,86              |                  | 2,86          |
| Contributo di Gestione      | 2,25              | 0,38             | 1,87          |
| Prevenzione e Formazione    | 0,60              |                  | 0,60          |
| Contributo R.L.S.T.         | 0,30              |                  | 0,30          |
| Quote servizio nazionali    | 0,44              | 0,22             | 0,22          |
| Quote servizio provinciali  | 1,90              | 0,95             | 0,95          |
| Fondo Prepensionamenti      | 0,20              |                  | 0,20          |
| Fondo Riqualificazione SET  | 0,20              |                  | 0,20          |
| Fondo incentivo occupazione | 0,10              |                  | 0,10          |
| Fondo Sanitario             | 0,60              |                  | 0,60          |
| <b>Totale Contributi</b>    | <b>9,4544</b>     | <b>1,5522</b>    | <b>7,9022</b> |

#### VITERBO

| DESCRIZIONE CONTRIBUTO      | Contributo totale | Quota lavoratore | Quota impresa |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| APE                         | 2,86              |                  | 2,86          |
| Contributo di Gestione      | 2,25              | 0,38             | 1,87          |
| Prevenzione e Formazione    | 0,60              |                  | 0,60          |
| Contributo R.L.S.T.         | 0,30              |                  | 0,30          |
| Contributo CAF              | 0,10              |                  | 0,10          |
| Quote servizio nazionali    | 0,44              | 0,22             | 0,22          |
| Quote servizio provinciali  | 1,50              | 0,75             | 0,75          |
| Fondo Prepensionamenti      | 0,20              |                  | 0,20          |
| Fondo Riqualificazione SET  | 0,20              |                  | 0,20          |
| Fondo incentivo occupazione | 0,10              |                  | 0,10          |
| Fondo Sanitario             | 0,60              |                  | 0,60          |
| <b>Totale Contributi</b>    | <b>9,1544</b>     | <b>1,3522</b>    | <b>7,8022</b> |

**FROSINONE**

| DESCRIZIONE CONTRIBUTO      | Contributo totale | Quota lavoratore | Quota impresa |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| APE                         | 2,86              |                  | 2,86          |
| Contributo di Gestione      | 2,25              | 1,87             | 0,38          |
| Prevenzione e Formazione    | 0,60              |                  | 0,60          |
| Contributo R.L.S.T.         | 0,30              |                  | 0,30          |
| Quote servizio nazionali    | 0,44              | 0,22             | 0,22          |
| Quote servizio provinciali  | 1,44              | 0,72             | 0,72          |
| Fondo Prepensionamenti      | 0,20              |                  | 0,20          |
| Fondo Riqualificazione SET  | 0,20              |                  | 0,20          |
| Fondo incentivo occupazione | 0,10              |                  | 0,10          |
| Fondo Sanitario             | 0,60              |                  | 0,60          |
| <b>Totale Contributi</b>    | <b>8,9944</b>     | <b>2,8122</b>    | <b>6,1822</b> |

**RIETI**

| DESCRIZIONE CONTRIBUTO      | Contributo totale | Quota lavoratore | Quota impresa |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| APE                         | 2,86              |                  | 2,86          |
| Contributo di Gestione      | 2,25              | 0,38             | 1,87          |
| Prevenzione e Formazione    | 1,00              |                  | 0,60          |
| Contributo R.L.S.T.         | 0,30              |                  | 0,30          |
| Contributo CAF              | 0,10              |                  | 0,10          |
| Mutualizzazione imprese     | 0,40              |                  |               |
| Quote servizio nazionali    | 0,44              | 0,22             | 0,22          |
| Quote servizio provinciali  | 1,60              | 0,84             | 0,84          |
| Fondo Prepensionamenti      | 0,20              |                  | 0,20          |
| Fondo Riqualificazione SET  | 0,20              |                  | 0,20          |
| Fondo incentivo occupazione | 0,10              |                  | 0,10          |
| Fondo Sanitario             | 0,60              |                  | 0,60          |
| <b>Totale Contributi</b>    | <b>10,0544</b>    | <b>1,442</b>     | <b>8,6522</b> |

**LATINA**

| DESCRIZIONE CONTRIBUTO      | Contributo totale | Quota lavoratore | Quota impresa |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| APE                         | 2,86              |                  | 2,86          |
| Contributo di Gestione      | 2,25              | 0,38             | 1,87          |
| Prevenzione e Formazione    | 0,60              |                  | 0,60          |
| Contributo R.L.S.T.         | 0,30              |                  | 0,30          |
| Contributo CAF              | 0,10              |                  | 0,10          |
| Quote servizio nazionali    | 0,44              | 0,22             | 0,22          |
| Quote servizio provinciali  | 1,68              | 0,84             | 0,84          |
| Fondo Prepensionamenti      | 0,20              |                  | 0,20          |
| Fondo Riqualificazione SET  | 0,20              |                  | 0,20          |
| Fondo incentivo occupazione | 0,10              |                  | 0,10          |
| Fondo Sanitario             | 0,60              |                  | 0,60          |
| <b>Totale Contributi</b>    | <b>9,3344</b>     | <b>1,442</b>     | <b>7,8922</b> |

Ao.



Il contributo Fondo Territoriale Riqualificazione settore è stato adottato dal 1° ottobre 2024 con retroattività 1° aprile 2024.

Il contributo formazione e prevenzione nella misura dello 0,60% viene adottato dal 1° novembre 2024 con retroattività 1° aprile 2024 e dal 1° gennaio 2025 passerà all'1%.

#### ART 15) DECORRENZA

Il presente accordo di rinnovo entra in vigore il 16 DICEMBRE 2024, salvo quanto diversamente disposto dalle Parti sociali territoriali in ordine a diverse decorrenze espressamente indicate per alcuni istituti contrattuali.

L'accordo ha durata triennale e in ogni caso fino alla data del successivo contratto regionale territoriale.






#### ART 16) DISPOSIZIONI GENERALI E DEPOSITO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al C.C.N.L., agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

Il deposito del Contratto Collettivo Integrativo Regionale Lazio, sarà effettuato secondo la normativa vigente da una delle parti firmatarie.

Roma, 16 Dicembre 2024

Letto, confermato, sottoscritto

CNA COSTRUZIONI LAZIO   
FILLEA CGIL ROMA E LAZIO   
FILCA CISL LAZIO   
FENEAL UIL LAZIO   
CASABRIGIANI LAZIO   
CLAAI PAOL SEBASTIE 